



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1779/2022

TRA

PETRILLO Carmela, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Guglielmo Lima presso il cui studio elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere, alla via Pezzella n. 24

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avv. L. Cuzzupoli, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

OGGETTO: Ripetizione di indebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 09.03.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata riconosciuta totalmente invalida con diritto alla indennità di accompagnamento con verbale sanitario del 09.12.2015 e di aver ottenuto il riconoscimento della prestazione n. 07189321 – Cat. INCIV, con decorrenza dal 01.11.2015, esponeva di aver ricevuto missiva, in data 23 gennaio 2020, con la quale l'Inps comunicava la riliquidazione della prestazione in godimento rappresentando, altresì, che dal ricalcolo della prestazione era derivato un debito a carico della pensionata pari ad euro 26025,34 per il periodo dal 01.01.2016 al 29.02.2020; che, con successivo provvedimento, notificato in data 21.02.2020, l'Istituto convenuto comunicava che “nel periodo dal 01.01.2016 al 29.02.2020” erano stati pagati euro 26025,34 in più sulla pensione in godimento per il seguente motivo: *“sono state riscalate rate di prestazione in misura superiore a quella spettante; è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”*.

Tanto esposto, dedotta la illegittimità dei provvedimenti impugnati per assoluta genericità, affermata la insussistenza del presupposto per procedere alla ripetizione delle somme corrisposte,

l'istante adiva il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare non dovuta la somma richiesta dall'Inps, vinte le spese, con attribuzione.

Si costituiva in giudizio l'Inps che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondato.

Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

La domanda è solo in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Rileva preliminarmente il giudicante come non si ravvisa nel caso in esame un vizio di motivazione dei provvedimenti di comunicazione dell'indebito, dalla lettura dei quali, sono evincibili le ragioni della richiesta, peraltro, adeguatamente esplicitata e circostanziata dall'ente previdenziale nella memoria di costituzione.

L'Inps, costituendosi in giudizio, ha dedotto che l'indebito in oggetto trovava la sua ragion d'essere nella corresponsione di ratei di prestazione di invalidità non più spettanti a seguito di visita medica di verifica del 15.11.2018 che aveva rilevato il venir meno dei presupposti sanitari della prestazione assistenziale precedentemente concessa.

Più nel dettaglio, la riduzione della percentuale di invalidità riconosciuta in sede di revisione (80%) unitamente al godimento, da parte della ricorrente, della pensione ai superstiti, aveva determinato, da un lato, il venire meno del requisito sanitario ai fini della prestazione in godimento (pensione di inabilità – indennità di accompagnamento) e, dall'altro, contestualmente, il superamento dei limiti reddituali ai fini del riconoscimento della invalidità parziale.

Deve rilevarsi che, nel caso di specie, si è in presenza di un indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio che ha natura assistenziale (pensione di inabilità - indennità di accompagnamento).

Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'istituto è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile.

Sul punto la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di applicare la disciplina generale dettata dal codice civile all'art 2033 c.c. in materia di ripetizione di indebito (C. Cost. n. 39 del 1993; C.Cost. n. 431 del 1993; C. Cost. ord. n. 264/2004). Ciò in ragione del fatto che la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione delle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio. Pertanto, l'indiscriminata ripetizione, ex art 2033 c.c., di tali prestazioni connotate da una spiccata destinazione alimentare non tutelerebbe adeguatamente il beneficiario.

Deve, altresì, escludersi l'applicazione al caso di specie della disciplina in materia di indebito previdenziale (art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98).

Infatti, tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare una interpretazione analogica stante il carattere eccezionale della normativa *de qua* (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).

In mancanza di una disciplina generale derogatoria di quella sull'indebito ex art 2033 c.c., si è andato affermando e consolidando nel tempo un "principio di settore" nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.

Si è dunque sviluppata una disciplina speciale operante nelle ipotesi in cui il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte. Tale disciplina varia a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale ed in particolare: carenza del requisito sanitario, carenza del requisito economico, sussistenza di fatti ostativi diversi.

In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.

Orbene, nel caso in esame, la variazione del requisito sanitario, ridotto all'80% all'esito della visita di revisione del 15.11.2018, ha comportato il superamento del limite reddituale previsto per la invalidità parziale in ragione della percezione, da parte della ricorrente, della pensione ai superstiti (cfr. doc. in atti prod.ne Inps).

Il principio applicabile a tale fattispecie è quello che sancisce la sussistenza dell'obbligo di restituzione di tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, n.34013), e a decorrere dalla sua comunicazione al pensionato, ciò in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca.

Neppure è ostativo al diritto alla restituzione la mancanza di un formale atto di revoca della prestazione economica. Come precisato dalla Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 2056 del 04/02/2004 :*"Premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione - il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la*

insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato il diritto dell'amministrazione di ripetere i ratei dell'indennità di accompagnamento corrisposti nel periodo intercorrente tra la visita di revisione e la comunicazione del decreto di revoca, facendo derivare tale effetto dalla inosservanza, da parte dell'amministrazione, di termini stabiliti dalla legge al solo fine di disciplinare lo svolgimento del procedimento di revoca ed aventi, quindi, natura organizzatoria e procedimentale e non anche sostanziale)".

Orbene, l'Inps, costituendosi in giudizio, ha prodotto il verbale di revisione del 15.11.2018, documentando, altresì, la rituale notifica di tale verbale personalmente alla ricorrente in data 30.11.2018.

L'esito negativo della visita di verifica è stato, infatti, tempestivamente comunicato e portato a conoscenza della ricorrente (cfr. avviso di ricevimento in atti prod.ne Inps).

Osserva il giudicante che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, dalla documentazione versata in atti dall'Inps emerge che il verbale contenente gli esiti della visita di verifica è stato ritualmente notificato alla ricorrente e dalla stessa sottoscritto per ricezione.

Tale avviso di ricevimento riporta il numero della raccomandata, che coincide con quello riportato sulla lettera che accompagna il verbale di verifica, per cui, non avendo la ricorrente dimostrato di non avere avuto conoscenza di tale atto, la comunicazione si intende validamente effettuata.

Non può ravvisarsi, pertanto, un affidamento incolpevole tutelabile della ricorrente, che era stata posta nelle condizioni sia di apprendere la revoca della prestazione in godimento per il venir meno del requisito sanitario, sia di proporre ricorso giudiziale avverso l'esito dell'accertamento sanitario.

All'esito della costituzione dell'Istituto e delle deduzioni difensive dallo stesso svolto, la ricorrente non ha contestato di essere titolare di pensione ai superstiti, circostanza, quest'ultima, peraltro documentata dall'ente convenuto, né ha contestato il superamento dei limiti reddituali ai fini del riconoscimento della invalidità parziale.

La richiesta restitutoria dell'ente, in applicazione ai principi sopra espressi, deve, tuttavia, essere limitata al periodo dal 01.12.2018 al 29.02.2020, come peraltro dedotto dall'Istituto nella memoria difensiva nonché nella relazione amministrativa versata agli atti del giudizio.

Viceversa, l'indebito computato dall'ente convenuto, così come emerge dal provvedimento di riliquidazione in atti, è stato calcolato anche per gli anni 2016, 2017 e 2018, ovvero in relazione ad un periodo antecedente il verbale di revisione che ha determinato la riduzione della percentuale di invalidità che ha a sua volta generato il superamento dei limiti reddituali ai fini del riconoscimento della invalidità parziale.

Pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la ricorrente va dichiarata non tenuta alla restituzione degli importi richiesti con i provvedimenti impugnati in relazione al periodo dal 01.01.2016 al 30.11.2018.

Va, dunque, affermata la legittimità della pretesa restitutoria dell'Inps limitatamente al periodo dal 01.12.2018 al 29.02.2020.

La riduzione della pretesa economica avanzata dall'ente convenuto e, dunque, la parziale illegittimità dei provvedimenti impugnati, in relazione all'importo richiesto a titolo di indebito, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente non tenuta alla restituzione degli importi richiesti con i provvedimenti impugnati in relazione al periodo dal 01.01.2016 al 30.11.2018;

b) dichiara legittima la richiesta restitutoria dell'Inps limitatamente al periodo dal 01.12.2018 al 29.02.2020;

b) compensa le spese.

Santa Maria Capua Vetere, 23 gennaio 2026

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni